



Oggetto: ditta **SNAM RETE GAS SPA** – Varianti abbassamento metanodotto Benevento – Cisterna DN 500 (20”) DP 64 bar, nei Comuni di Benevento e Torrecuso (BN).

Parere tecnico su Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA).

Premesso che

- l'intervento progettuale in oggetto si articola nel seguente modo:
 1. variante A: *posa di un tratto di tubazione di lunghezza complessiva pari a circa 1600 m in Comune di Benevento per la sostituzione di un tratto di tubazione esistente da dismettere di lunghezza pari a 1543 m;*
 2. variante B: *posa di un tratto di tubazione di lunghezza complessiva pari a circa 222 m in Comune di Benevento per la sostituzione di un tratto di tubazione esistente da dismettere di lunghezza pari a 217 m;*
 3. variante C: *posa di un tratto di tubazione di lunghezza complessiva pari a circa 275 m in Comune di Torrecuso per la sostituzione di un tratto di tubazione esistente da dismettere di lunghezza pari a 2621 m;*

Visti

- il decreto di esclusione dalla VIA del 3.9.20 del *Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ID fascicolo n° 4909)*;
- il *parere n° 3440 del 22.5.20 della Commissione Tecnica di Verifica Ambientale (CTVA)*;

esaminata

- la documentazione presentata dalla ditta in oggetto, acquisita con *prot.^{li} ARPA Campania n° 16674/2021 del 16.3.21, n° 18367 del 23.3.21 e n° 18518 del 24.3.21*, in particolare il *Piano di Monitoraggio Ambientale proposto (SPC-LA-E-83025-rev. 1)*, le *planimetrie* di localizzazione dei *punti di monitoraggio* e il *Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo (ai sensi del DPR 120/2017)*, relativamente alle diverse *componenti/fattori ambientali* del *Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA)*, si riportano le seguenti **osservazioni e indicazioni**:

A – COMPONENTE ARIA.

1. Il piano di monitoraggio dovrà avere caratteristiche di flessibilità e, pertanto, la frequenza e la localizzazione dei campionamenti dovranno essere stabilite sulla base della effettiva evoluzione dei cantieri;
2. l'attività di monitoraggio dovrà essere orientata a fornire indicazioni efficaci al gestore del cantiere al fine di attivare opere di mitigazione;
3. nel PMA non si evince la presenza di un punto di monitoraggio delle emissioni in atmosfera relativo alla realizzazione del tracciato della variante A. Pertanto, prevedere, anche per tale tracciato, idoneo punto di monitoraggio nei pressi dei ricettori più vicini;
4. effettuare il monitoraggio dei seguenti parametri: biossido di azoto (NO₂), PM₁₀ e PM_{2,5} e rispettare i relativi valori limite indicati nella seguente tabella (Allegato XI del D.Lgs. n° 155/10 - Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa e ss.mm.ii. – Valori limite e livelli critici):

Inquinante	Periodo di mediazione	Valore limite
Biossido di azoto (NO ₂)	1 ora	200 µg/m ³ (da non superare più di 18 volte per anno civile)
	Anno civile	40 µg/m ³
PM ₁₀	1 giorno	50 µg/m ³ (da non superare più di 35 volte per anno civile)
	Anno civile	40 µg/m ³
PM _{2,5}	Anno civile	Il valore medio annuale di 25 µg/m ³ non può essere superato nell'arco dell'anno civile

5. oltre a quanto riportato nella suddetta tabella, tenere in considerazione anche il seguente livello critico per la protezione della vegetazione del parametro ossidi di azoto (NO_x) riportato al punto 3 dell'allegato XI del D.Lgs. n° 155/10 e ss.mm.ii.:

Inquinante	Livello critico annuale (anno civile)
Ossidi di azoto (NO _x)	30 µg/m ³ NO _x

6. i metodi di campionamento e analisi, nonché i criteri di valutazione delle stesse, dovranno essere rispondenti a quanto previsto dal D.Lgs. n° 155/2010 e ss.mm.ii.;

7. relativamente al monitoraggio ante operam si condivide quanto previsto nel *PMA*;
8. trasmettere i dati del monitoraggio AO alla fine delle attività di monitoraggio e, successivamente, con frequenza semestrale, con inizio dal termine delle operazioni *ante operam*, i dati del monitoraggio in *corso d'opera*;
9. comunicare, con almeno *30 giorni naturali e consecutivi di preavviso*, le date e gli orari di inizio e termine delle *operazioni di campionamento*;
10. i dati di monitoraggio devono essere trasmessi in schede e con la documentazione correlata, corredati da *relazione di sintesi generale* con informazioni direttamente confrontabili con quanto stabilito dal *D.Lgs. n° 155/2010 e ss.mm.ii.*;
11. inoltre, inviare, con i suddetti dati, gli eventuali interventi di mitigazione adottati in caso di superamento dei *valori limite e dei livelli critici*.

B – COMPONENTE RUMORE.

Considerato

- che nel parere n° 3440 del 22 maggio 2020 si prevede un superamento dei limiti di legge, per la matrice Rumore, che comporterà per l'impresa esecutrice la richiesta di autorizzazione in deroga;
- che il Proponente, ai sensi dell'art. 19 comma 8 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, ha specificato di accogliere le condizioni ambientali (prescrizioni vincolanti) per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.

Esaminato

- il Piano di Monitoraggio Ambientale (SPC-LA-E-83025 - rev.1) acquisito ai prott. ARPAC n. 16621/2021 e n. 16674/2021 del 16/03/2021;

si riporta quanto segue:

l'esame del PMA ha evidenziato che sono stati scelti, quali punti di monitoraggio (ritenuti rappresentativi delle emissioni relative alla posa in opera della nuova condotta e di quelle prodotte durante la fase di dismissione), n. 2 punti ubicati in corrispondenza delle zone antropiche adiacenti al tracciato di progetto e in dismissione, in un buffer di 120 m dall'asse del tracciato del metanodotto in progetto. In particolare sono stati individuati:

- n.1 punti di monitoraggio del rumore di cantiere (RU-01) ricadente nel comune di Benevento;



- n.1 punti di monitoraggio del rumore di cantiere (RU-02) ricadente nel comune di Torrecuso.

Per ognuna delle due stazioni di monitoraggio il PMA prevede per la fase di Corso d'Opera n. 1 rilievo diurno per ognuna delle 4 fasi principali.

Dall'esame dei documenti inviati **si condivide il piano di monitoraggio proposto con le seguenti prescrizioni:**

12. in ossequio alla condizione Ambientale n. 4, il monitoraggio del rumore deve essere condotto anche in fase Ante operam, oltre alla fase di Corso d'Opera;
13. in ossequio alla condizione Ambientale n. 5, la data di inizio lavori ed il cronoprogramma di cantiere dovranno essere tempestivamente comunicati (almeno 30 gg. prima) a questa Agenzia, oltre che agli altri Enti Competenti;
14. dovrà essere inviato un file di geolocalizzazione del tracciato della condotta e dei punti di monitoraggio, come shapefile o file .kmz;
15. le relazioni sugli esiti dei rilievi dei monitoraggi devono essere puntualmente inviate a questa Agenzia, includendo anche la descrizione di eventuali misure di mitigazione adottate.

C – COMPONENTI ACQUE SUPERFICIALI, ACQUE SOTTERRANEE, PAESAGGIO, VEGETAZIONE, FLORA E FAUNA.

L'esame del PMA ha evidenziato che sono stati scelti punti di monitoraggio sui quali verranno effettuate le attività di seguito riportate in sintesi:

- Ambiente idrico: il monitoraggio dell'ambiente idrico verrà effettuato sui corsi d'acqua direttamente o potenzialmente interferiti dal progetto e ritenuti significativi dal punto di vista ambientale, in particolare per le acque superficiali saranno definiti i seguenti Parametri Idrologici, Chimico-Fisici e microbiologici - LIMeco (Livello di inquinamento dei Macrodescriptors per lo Stato Ecologico) - STAR_ICMi (Indice multimetrico STAR di Intercalibrazione) - ICMi (Indice Multimetrico Diatomico) - BMR (Indice Macrofitico);
- Acque sotterranee: non è stata rilevata la presenza di venute idriche sino alle massime profondità investigate. Essendo quindi le quote piezometriche della falda, decisamente profonde rispetto alla posa della condotta, e non interferendo la stessa con nessun componente o copro idrico sotterraneo, il proponente dichiara di non monitorare le acque sotterranee. Fermo restando che nel momento in cui si verificasse una

venuta idrica, il proponente deve attuare tutte le procedure necessarie per intercettare la falda e/o in caso di sversamenti accidentali;

- Vegetazione, flora fauna: per tali componenti vengono effettuati i seguenti monitoraggi: Rilievi Strutturali - Valori di copertura - Rilievi dendrometrici - Rilievi fitosociologici - Fauna ed ecosistemi Systematic Sampling Survey (SSS) - Punti di ascolto - Ricchezza (S) - Diversità (H') - Equipartizione (J') - Numero di contatti.

16. Considerato e valutato che per quanto riguarda gli aspetti ambientali esaminati, i documenti inviati risultano esaurienti, si condivide il Piano di Monitoraggio Ambientale proposto.

D – COMPONENTI RIFIUTI, SUOLO E SOTTOSUOLO (Piano di utilizzo terre e rocce da scavo).

Preso atto

- dell'accantonamento dello strato più superficiale di suolo a bordo pista e del riutilizzo per il ripristinato e la riprofilatura all'originaria morfologia del terreno;
- del completo riutilizzo, nel medesimo sito di produzione, delle terre e rocce da scavo senza richiedere trasporto e movimenti dei materiali longitudinalmente all'asse dell'opera;
- che l'eccedenza del materiale derivante dalle trivellazioni con spingitubo, stimata in 21 mc, sarà trattata come rifiuto previa caratterizzazione;
- che non si prevedono demolizioni delle pavimentazioni stradali;
- che non si segnalano intersezioni con siti contaminati censiti dalle AA ambientali;
- che sarà rispettata la successione degli orizzonti pedogenetici in fase di ripristino;
- che saranno adottati 8 punti di campionamento, uno ogni 500 ml, (*4 per la variante A, 2 per la variante B e 2 per la variante C*), spinti alla prof. compresa tra 0,5 e 3 metri in funzione dello spessore di suolo, per formare complessivamente 24 campioni da sottoporre ad analisi chimica secondo l'Allegato 4 del DPR 120/2017.

Si esprime parere favorevole al “Piano di monitoraggio ambientale” e al “Piano di utilizzo terre e rocce da scavo” a condizione che siano recepite le seguenti prescrizioni:

17. attenersi a quanto disposto dall'art. 24 del D.P.R. 120/2017 per quanto attiene l'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti;
18. adottare ogni utile accorgimento teso a salvaguardare del primo orizzonte del suolo (terreno vegetale) vista la rimozione della copertura limitatamente alle esigenze progettuali;
19. i terreni che mostrassero superamenti dei limiti di legge non potranno essere riutilizzati in loco ma dovranno essere gestiti come rifiuti e, come le terre e rocce eccedenti che il proponente ha dichiarato di gestire come rifiuti, dovranno avere come destino un impianto di recupero autorizzato nei termini di legge ovvero, in subordine, una discarica abilitata al rispettivo codice EER (CER). Il deposito temporaneo degli stessi dovrà avvenire nelle forme idonee per non interferire con le matrici ambientali sottese (aria, suolo, acque superficiali e sotterranee) secondo quanto previsto dall'art. 185 bis del D. lgs 152/06;
20. nel caso in cui l'indagine di caratterizzazione conduca a ritenere che vi sia una condizione di superamento potenzialmente connessa ad un "fondo naturale" il proponente ha l'obbligo di segnalare il superamento di cui sopra ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 152, e contestualmente presentare all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo naturale da assumere;
21. le aree di Deposito intermedio dovranno contenere esclusivamente volumi di materiale da scavo idonei per i quali è già stato previsto il riutilizzo come recupero, ripristino, rimodellamento, riempimento ambientale o altri usi su suolo. Pertanto non potranno transitare per le predette aree, poiché esclusi dalla disciplina semplificata delle Terre e rocce da scavo, i materiali escavati destinati ad impianti di recupero;
22. le aree di Deposito temporaneo rifiuti dovranno essere fisicamente distinte e separate dalle aree di Deposito intermedio delle terre e rocce da scavo da gestire in regime di sottoprodotto. Dovranno altresì essere gestiti come rifiuti eventuali materiali escavati nei siti e ambiti di intervento che presentano concentrazioni superiori ai limiti della Tabella 1 colonna B dell'Allegato 5, Titolo V, Parte IV, del D.lgs 152/2006;
23. comunicare alle Autorità Competenti e ad ARPAC, con un preavviso di almeno 30 giorni, le date dei campionamenti di terreno, onde consentire all'Organo di controllo di predisporre una programmazione tesa alle opportune verifiche da condursi in loco.



Si trasmette alla *Direzione Tecnica ARPAC*, per quanto di competenza.

Benevento, li 1 aprile 2021

I Tecnici

U.O. REMI (Acque Reflue e Monit. Acque Interne)

CTP Dr. Santa PETRILLO
CTP Dr. Giovanni RUGGIERI
CTP Dr. Salvatore VIGLIETTI

U.O. SURC (Suolo, Rifiuti e Siti Contaminati)

CTP Dr. Pietro CANTONE

U.O. ARFI (Aria e Agenti Fisici)

CTP Ing. Marisa CANTERINO
(Inquinamento acustico)

CTP Dr. Leucio FURNO
(Emissioni in atmosfera)

I Dirigenti

Il Dirigente U.O. Suolo, Rifiuti e Siti Contaminati

Dr. Vincenzo DE GENNARO AQUINO

La Dirigente U.O. Aria e Agenti Fisici

Dr.^{ssa} Antonia RANALDO

Il Dirigente U.O. Acque Reflue e

Monitoraggio Acque Interne

Dr. Roberto DI DIO

La Dirigente *ad interim* U.O.C. Area Territoriale

Ing. Rita IORIO

Il Direttore del Dipartimento

Dr.^{ssa} Elina Antonia BARRICELLA

EAB/RI/VDGA/AR/RDD/If